



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA **POLISPORTIVA BELLUSCO**

Sede sociale: Palestra Comunale, via Pascoli, 7 - Tel. (039)5965536
Partita I.V.A.: 02708410960 - Codice Fiscale: 94007230157

CODICE ETICO

Destinatari del presente Codice di Condotta (di seguito il "Codice") obbligati a osservare i principi di seguito enunciati sono: gli associati, i dirigenti, gli atleti, i genitori degli atleti, il personale tecnico tesserato, i collaboratori, anche occasionali, della Associazione. sono gli istruttori tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti, nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine gli stessi sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello virtuoso per gli atleti affiliati alle varie Sezioni della Polisportiva.

La ASD POLISPORTIVA BELLUSCO si impegna, infine, a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i partecipanti inclusi i minori e gli adulti vulnerabili.

Pertanto, il presente Codice si pone l'obiettivo di stabilire i compiti, le responsabilità e i comportamenti attesi da parte di tutti coloro i quali siano a diverso titolo coinvolti nelle attività della Polisportiva Bellusco.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

1. Doveri e obblighi dei Tesserati

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione;
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

2. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

I Dirigenti sportivi e tecnici devono:



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA **POLISPORTIVA BELLUSCO**

Sede sociale: Palestra Comunale, via Pascoli, 7 - Tel. (039)5965536

Partita I.V.A.: 02708410960 - Codice Fiscale: 94007230157

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori; sostenere ed incoraggiare i giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati ottenuti, promuovendo la cultura dell'impegno e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- Astenersi dall'instaurare comunicazioni o contatti di natura personale, affettiva o intima con il tesserato minore, inclusi quelli veicolati tramite social network; le chat di messaggistica istantanea (WhatsApp e simili) vanno usate esclusivamente a scopo informativo (tipo bacheca), con l'obbligo che nella chat per ogni atleta minorenni sia presente almeno un genitore o tutore;
- Non utilizzare, né consentire agli atleti l'utilizzo all'interno degli spogliatoi del telefono cellulare, salvo il caso di effettiva necessità che deve essere previamente valutato dal tecnico; in ogni caso, sono vietati, all'interno degli spogliatoi, telefoni cellulari, tablet, videocamere o altri dispositivi idonei a effettuare registrazioni audio, video o fotografiche, così come è vietato effettuare riprese, fotografie, dirette o pubblicazioni sui social network e, più in generale, qualsiasi attività che possa comportare, anche solo potenzialmente, la diffusione o l'esposizione a terzi di immagini degli atleti; eventuali violazioni saranno considerate di particolare gravità, in quanto lesive della persona, e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte dell'associazione, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità civile o penale previsto dalla legge.
- organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della società, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che se ciò sia necessario che vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il contro abusi, violenze e discriminazioni;



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA **POLISPORTIVA BELLUSCO**

Sede sociale: Palestra Comunale, via Pascoli, 7 - Tel. (039)5965536
Partita I.V.A.: 02708410960 - Codice Fiscale: 94007230157

- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della Federazione cui è affiliata la Sezione della Polisportiva di appartenenza appartenenza, situazioni, anche potenziali, che esponcano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

3. Doveri e obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, **favorendo assistenza e sostegno reciproco**;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamanti a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e/o il Safeguarding Officer della Federazione cui è affiliata la Sezione della Polisportiva di appartenenza;
- Non utilizzare all'interno degli spogliatoi il telefono cellulare, salvo il caso di effettiva necessità e previa autorizzazione dell'istruttore o allenatore; in ogni caso, sono vietati, all'interno degli spogliatoi,



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA **POLISPORTIVA BELLUSCO**

Sede sociale: Palestra Comunale, via Pascoli, 7 - Tel. (039)5965536
Partita I.V.A.: 02708410960 - Codice Fiscale: 94007230157

telefoni cellulari, tablet, videocamere o altri dispositivi idonei a effettuare registrazioni audio, video o fotografiche, così come è vietato effettuare riprese, fotografie, dirette o pubblicazioni sui social network e, più in generale, qualsiasi attività che possa comportare, anche solo potenzialmente, la diffusione o l'esposizione a terzi di immagini degli atleti; eventuali violazioni saranno considerate di particolare gravità, in quanto lesive della persona, e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte dell'associazione, fermo restando ogni ulteriore profilo di responsabilità civile o penale previsto dalla legge.

- Segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della Federazione cui è affiliata la Sezione della Polisportiva di appartenenza situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

4. Doveri e obblighi di genitori, tutori, esercenti la responsabilità genitoriale e sostenitori in generale:

I genitori, tutori, esercenti la responsabilità genitoriale e sostenitori in generale devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non sottoporre nessun atleta ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
- instaurare un rapporto equilibrato con allenatori e tecnici;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- in occasione di trasferte e spostamenti di minori, gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti, in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media (ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti o sulle loro famiglie). In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato (da entrambi i genitori o dal legale rappresentante qualora minore ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni).

ALLEGATO I

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE

CONDOTTE RILEVANTI:

Abuso psicologico

Definizione: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- imprecare verso un tesserato, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere giocato bene una partita o non aver raggiunto i traguardi auspicati;
- umiliare un tesserato o farlo sentire inadeguato;
- prendersi gioco di un tesserato o incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco;
- fare favoritismi tra tesserati appartenenti a un medesimo contesto (ad esempio all'interno della squadra, favorendo alcuni atleti a discapito degli altri);
- minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato;
- ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato;
- criticare per l'aspetto fisico un tesserato;
- umiliare un tesserato a causa delle sue prestazioni;
- agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto associativo, in panchina o sugli spalti (insulti, minacce o aggressioni).

Abuso fisico

Definizione: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché

nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- colpire un tesserato perché disturba o disattende le indicazioni date (ad esempio colpire un atleta durante la sessione di allenamento perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore);
- obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza;
- imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati;
- prescrivere / somministrare sostanze dopanti agli atleti.

Molestia sessuale

Definizione: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un tesserato;
- fare battute sessuali che mettano a disagio il tesserato;
- toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il consenso;

Abuso sessuale

Definizione: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- fotografare tesserati atleti nudi nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia;
- fare apprezzamenti fisici inappropriati verso un tesserato;
- ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato adducendo al benessere fisico dello stesso;
- un tesserato è oggetto di commenti erotici, osceni o di natura sessuale;
- intraprendere una relazione sessuale con un tesserato minorenne, o incapace di intendere o incosciente o non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe).

Negligenza

Definizione: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- mancata supervisione del tesserato (specie se minorenne), in occasione a titolo esemplificativo di trasferte, viaggi e pernottamenti;
- non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere del tesserato (specie se minorenne), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini;
- non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza

Incuria

Definizione: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- non prestare le corrette e necessarie cure mediche ai tesserati infortunati;
- non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede o che mostra segni di debolezza.

Abuso di matrice religiosa

Definizione: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- isolare un tesserato a causa della propria fede religiosa o costringere un tesserato ad affrontare pregiudizi per la propria fede;
- costringere i tesserati a partecipare a pratiche religiose che non condividono;
- promettere ai tesserati successo professionale o altro beneficio in cambio della loro rinuncia a professare/praticare liberamente la propria fede religiosa ovvero della loro adesione ad una specifica fede religiosa; negare a un tesserato il diritto di indossare/ esporre simboli rappresentativi della propria fede religiosa (ad es. rosario al collo), purché non si tratti di simboli contrari al buon costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara;
- impedire a un tesserato di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita) ringraziando manifestamente il proprio dio;
- negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte);
- imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal tesserato (ad es. assunzione di alimenti non consentiti).

Bullismo, cyberbullismo

Definizione: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)

Situazioni specifiche di rischio nell'ambito delle quali si può verificare la condotta vietata

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- offendere con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti;
- deridere qualcuno per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media;
- pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale;
- *Stalking e cyberstalking*, condotta che mira a molestare, minacciare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione;
- allontanare intenzionalmente un tesserato da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.);
- generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari;
- molestare la vittima tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico;
- assumere l'identità in rete di un'altra persona per danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa;
- diffondere informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Il cyberbullo potrebbe diffondere confidenze spontanee o immagini riservate della vittima su chat o sms. Talvolta, capita che il bullo convinca con l'inganno la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire le sue richieste;
- pubblicare o diffondere immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona maggiorenne ivi rappresentata; la realizzazione e la produzione di materiale pornografico con minori di anni 18, così come la distribuzione, divulgazione, diffusione di materiale pedopornografico, nonché la detenzione, l'offerta e la cessione dello stesso costituiscono reati, indipendentemente dall'eventuale consenso espresso dal minore degli anni 18;
- inviare attraverso i mezzi informatici, materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.